



Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale
Rapporti con Enti Esterni

Risoluzione n. 15/E

Roma, 21 gennaio 2002

OGGETTO: Comportamento dei concessionari nelle procedure fallimentari.

Codesta associazione ha chiesto alla scrivente di far conoscere se, relativamente ai ruoli riguardanti soggetti falliti, il concessionario possa presentare la comunicazione di inesigibilità di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, immediatamente dopo aver insinuato il credito nel passivo, con successiva integrazione di tale comunicazione.

Codesta associazione ha, inoltre, chiesto quale comportamento debbano tenere i concessionari nell'attività di riscossione, a carico dei soggetti falliti, di crediti sorti successivamente all'apertura del fallimento, esprimendo l'avviso che gli stessi concessionari dovrebbero essere sollevati dall'obbligo di presentare domanda di ammissione al passivo, in quanto i crediti in esame non sarebbero "opponibili alla massa dei creditori" in virtù di un orientamento giurisprudenziale "ormai uniformemente consolidato anche a livello apicale".

In proposito, si osserva, anzitutto, che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 112/1999, la comunicazione di inesigibilità deve essere presentata dal concessionario "entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo" ed "è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile" allo stesso concessionario.


Ebbene, in tale contesto normativo, nulla osta, evidentemente, a che il concessionario, in caso di fallimento del debitore, produca, una volta presentata domanda di ammissione al passivo del credito iscritto a ruolo, la citata comunicazione di inesigibilità; ciò, fermo restando che, in conformità all'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 112, tale comunicazione dovrà essere integrata dopo la chiusura della procedura fallimentare.

Quanto, poi, alla questione dell'inopponibilità ai creditori del debitore fallito dei crediti sorti in un fase successiva all'apertura del fallimento, si ritiene condivisibile la posizione espressa da codesta associazione.

In effetti, per tali crediti è assolutamente pacifico (cfr., ad es., Corte di Cassazione, sent. n. 6518/1998) il riconoscimento del principio dell'insensibilità del patrimonio fallimentare alle obbligazioni ad esse relative.

Di conseguenza, i concessionari dovranno astenersi dal presentare domanda di ammissione al passivo dei crediti in argomento.

Codesta associazione è pregata di dare immediata diffusione della presente alle aziende associate.



Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE RAPPORTI CON ENTI ESTERNI

Risoluzione del 21/01/2002 n. 16

Oggetto:

Imputabilita' al concessionario della mancata notifica nel termine di cinque mesi dalla consegna del ruolo ai fini del discarico per inesigibilita'

Testo:

Con la nota che si riscontra codesta associazione ha richiamato l'attenzione di questa Agenzia sull'art. 19, comma 2, lett. a), del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, ai sensi del quale costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo, se imputabile al concessionario; cio', in quanto la ristrettezza del termine previsto dalla disposizione citata renderebbe necessario individuare "criteri e ragioni" in base ai quali puo' considerarsi non imputabile al concessionario il mancato rispetto di tale termine, anche alla luce di quanto stabilito dalla scrivente (cfr. nota prot. n. 47279 del 4 maggio u.s.) in merito alle finalita' della predetta norma, diretta ad "evitare che la completa inattivita' del concessionario pregiudichi la possibilita' di recupero del credito iscritto a ruolo".

In particolare, ad avviso di codesta associazione, il termine per lo svolgimento dell'attivita' di notifica dovrebbe intendersi rispettato qualora, entro la scadenza dello stesso, "il concessionario abbia compiuto atti idonei astrattamente a realizzarne gli effetti" e, in tale ambito, sarebbero idonei ad escludere l'inattivita' del concessionario e, quindi, la perdita del diritto al discarico:

1) "la redazione nel ... termine di cinque mesi della relazione di mancata consegna per irreperibilita' del destinatario, come pure la restituzione, per la stessa ragione, del plico tempestivamente inviato mediante raccomandata con avviso di ricevimento ..., anche se l'effetto notificatorio si perfezioni successivamente";

2) l'effettuazione della notifica all'indirizzo "individuato sulla scorta delle risultanze in possesso del concessionario", anche se diverso da "quello fornito dal sistema informativo dell'Amministrazione Finanziaria".

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

1) Come gia' sottolineato dalla scrivente nella nota n. 47729 del 4 maggio 2001, richiamata da codesta associazione, l'art. 19, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 112/1999 e' rivolto a sanzionare con la perdita del diritto al discarico il concessionario che, a fronte della consegna del ruolo, si mantenga inerte per cinque mesi.

Cio' premesso, e' evidente che una tale inerzia non si riscontra nell'agente della riscossione che, tentando, entro la scadenza in esame, la notifica mediante messo o con raccomandata con avviso di ricevimento, si trovi a constatare l'irreperibilita' del debitore al suo domicilio fiscale; in tal caso, infatti, il concessionario adempie regolarmente ai propri obblighi di notifica, non essendo ovviamente ad esso imputabile la circostanza che il soggetto iscritto a ruolo non sia reperibile al suo domicilio fiscale.

Di conseguenza, non potra' negarsi il diritto al discarico, se, nel termine di cinque mesi dalla consegna del ruolo, un messo notificatore ha redatto un verbale di irreperibilita' del debitore nel suo domicilio fiscale o se il concessionario ha provveduto ad inviare in tale domicilio una raccomandata con avviso di ricevimento.

2) Con la risoluzione n. 271/E del 27 novembre 1996, il

Risoluzione del 21/01/2002 n. 16

concessionario, in ipotesi di variazione della residenza successiva all'iscrizione a ruolo, era stato facoltizzato a non redigere il verbale di irreperibilita' e a conferire direttamente la delega di riscossione al concessionario competente in ragione del nuovo comune di residenza del debitore, a condizione che il cambiamento di indirizzo risultasse da "dichiarazioni provenienti da amministrazioni pubbliche dotate di potesta' certificativa" e dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni eventualmente rese dal debitore stesso ai sensi dell'allora vigente legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ebbene, le argomentazioni contenute nella predetta risoluzione si rivelano utili anche ai fini della problematica rappresentata da codesta associazione.

Ne deriva che l'effettuazione, prima del quinto mese dalla consegna del ruolo, della notifica ad un indirizzo diverso da quello risultante dal ruolo stesso non determina la perdita del diritto al discarico, se il concessionario puo' documentare, sulla base di dichiarazioni rese da amministrazioni pubbliche titolari di potere certificativo o di dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che l'indirizzo del debitore non e' quello indicato sul ruolo.

Codesta associazione e' pregata di dare immediata diffusione della presente alle aziende associate.



Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale
Rapporti con Enti Esterni

Risoluzione n. 17/E

Roma, 21 gennaio 2002

OGGETTO: Utilizzabilità, ai fini del discarico per inesigibilità, delle dichiarazioni stragiudiziali rese nell'ambito delle espropriazioni presso terzi

Codesta associazione ha chiesto di conoscere se nell'attuale contesto normativo, ai fini del discarico per inesigibilità, il concessionario possa ancora documentare l'insussistenza di debiti dei terzi nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo mediante dichiarazioni stragiudiziali negative rese, sulla base della circ. n. 458533 del 1959, dagli stessi terzi.

In proposito, si osserva che l'Amministrazione Finanziaria, sin dalla normale n. 77 del 1925, aveva riconosciuto la facoltà, per l'esattore prima e per il concessionario poi, di documentare la mancanza di terzi debitori dell'esecutato non soltanto attraverso la dichiarazione negativa resa in sede giurisdizionale ex art. 547 c.p.c., ma anche con una dichiarazione stragiudiziale.

Nel corso del tempo, l'utilizzazione di questa facoltà venne progressivamente ampliata (cfr. circ. n. 4953 del 1933, n. 15055/70 del 1947 e n. 320 del 1959); si consentì, infatti, al concessionario di corredare la richiesta di rimborso o di discarico per inesigibilità con dichiarazioni stragiudiziali provenienti, oltre che da amministrazioni pubbliche, anche da soggetti privati "affidabili", a condizione che vi fosse una presa d'atto da parte dell'ufficiale della riscossione, compiuta mediante la redazione, presso la sede del dichiarante, di apposito verbale.

Ciò premesso, non si intravedono ragioni per mutare l'orientamento espresso ormai da decenni dall'Amministrazione, tanto più in considerazione del crescente favore del legislatore per un generale riconoscimento di efficacia giuridica alle dichiarazioni rese dai soggetti privati. Al riguardo, si ritiene, anzi, che la prassi dell'utilizzazione delle dichiarazioni stragiudiziali sottoscritte dal potenziale terzo debitore dell'iscritto a ruolo debba essere raccordata proprio con la disciplina normativa relativa alle c.d. "autocertificazioni".

Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'inesigibilità, le eventuali dichiarazioni stragiudiziali negative raccolte dal concessionario dovranno essere redatte non soltanto in presenza dell'ufficiale della riscossione, ma anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In tal modo, tra l'altro, l'assunzione della responsabilità penale di cui all'art. 76 dello stesso DPR n. 445/2000 da parte del dichiarante permetterà di prescindere da ogni valutazione circa l'ipotetica "affidabilità" dello stesso, valutazione che risulterebbe evidentemente assai problematica.

Codesta associazione è pregata di dare immediata diffusione della presente alle aziende associate.

